



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta – Andria - Trani

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29/07/2020

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/06/2021

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 26/04/2023

Regolamento "TARI"

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2. ISTITUZIONE DELLA TARI

ART.3. SOGGETTO ATTIVO

ART. 4. DEFINIZIONI

ART. 5. PRESUPPOSTO OGGETTIVO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

ART. 6. SOGGETTI PASSIVI

ART. 7. LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

ART. 8. ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DI CONFERIMENTO

ART. 9. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

ART. 10. SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

ART. 11. COSTO DI GESTIONE

ART. 12. PIANO FINANZIARIO

ART. 13. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 14. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 15. PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

ART. 16. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

ART. 17. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

ART. 18. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 19. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 20. SCUOLE STATALI

ART. 21. TRIBUTO GIORNALIERO

ART. 22. TRIBUTO PROVINCIALE

ART. 23. RIDUZIONI TIPIZZATE FACOLTATIVE PER LE UTENZE DOMESTICHE

ART. 24. RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

ART. 25. RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DI UTENZE DOMESTICHE

ART. 26. RIDUZIONI PER IL RICICLO

ART. 27. RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E NON DOMESTICO

ART. 27 bis. AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI

ART. 27 ter. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

ART. 28. ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

ART. 29. MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 30. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 31. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

ART. 32. CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

ART. 33. RISCOSSIONE

ART. 33 bis MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

ART. 33 ter PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA
DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

ART. 34. FUNZIONARIO DEL TRIBUTO TARI

ART. 35. ACCERTAMENTO

ART. 36. RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 37. CONTENZIOSO

ART. 38. INTERESSI

ART. 39. RIMBORSI E COMPENSAZIONI

ART. 40. VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

ART. 41. RATEIZZAZIONI ACCERTAMENTI ESECUTIVI

ART. 42. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 43. ENTRATA IN VIGORE

ART. 44. RINVIO

ALLEGATI

ALL. A: CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

ALL.B: Planimetria PUG Contesti Urbani: Nucleo Storico, Urbano Storico e Urbano Consolidato

ALL.C: Planimetria Centro storico

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per l'applicazione della "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art.1 commi dal 639 al 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, confermata con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), che ha stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45).
Sono, altresì recepite le disposizioni di cui alle delibere ARERA 444/2019 (TITR) e 15/2022.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.
3. ***Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.***
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2

ISTITUZIONE DELLA TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani svolto dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale ricomprendendo anche i costi relativi all'art 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie

spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
4. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ARTICOLO 3

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ARTICOLO 4

DEFINIZIONI

1. Al fine dell'applicazione del presente Regolamento, si intendono per:
 - a) *locali*, tutte le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione*;
 - d) *utenze domestiche, le superfici adibite a B&B, affittacamere ed altre tipologie similari non professionali (privi di partita IVA)*
 - e) *utenze non domestiche, i locali e/o le aree scoperte adibite ad attività diversa dalla civile abitazione*, tra cui le comunità, gli uffici di ogni natura, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, le associazioni, i musei ecc. nessuna esclusa.
 - f) *possesso*: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
 - g) *detenzione*: la disponibilità dell'immobile in forza del diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto, o comodato, oppure anche di fatto.

ARTICOLO 5

PRESUPPOSTO OGGETTIVO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas o telefonica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Sono inoltre soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato A:
 - a) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).
4. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti urbani non comporta esonero o riduzione del tributo.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo per le utenze non domestiche e della relativa individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile che devono essere dichiarate su istanza da parte del soggetto passivo, allegando planimetria asseverata da tecnico abilitato e da visura catastale, da cui è possibile evincere tali diverse destinazioni da presentarsi entro il mese di gennaio di ogni anno. Solo ove tale suddivisione non sia possibile, verrà applicata la tariffa relativa alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'attività.

ARTICOLO 6

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della

popolazione per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.

4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ARTICOLO 7

LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni privi di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le superfici di aree scoperte, adibite a parcheggio gratuito, pubblico o privato, nonché le aree adibite a parcheggio, su suolo pubblico, gestite dal Comune, o da concessionari del servizio di parcheggio, se a pagamento;
 - f) superfici coperte di altezza inferiore a 150 cm;

- g) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
- h) immobili comunali utilizzati direttamente dall'Ente Locale per fini istituzionali;
- i) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini ed i parchi;
- j) le aree scoperte non operative pertinenziali e/o accessorie ai locali assoggettati alla TARI;
- k) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- l) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- m) per le abitazioni rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse all'attività agricola esercitata dal possessore o detentore;
- n) per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine animale riutilizzabili nell'attività stessa, esercitata dal possessore o detentore;
- o) per le attività sanitarie: le superfici, come attestato dal Direttore Sanitario della struttura, adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori analisi, di ricerca, di radiologia, sale per le terapie e la riabilitazione fisica, ed altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti;

2. Le circostanze di esclusione di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione iniziale o di variazione, e riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili. In particolare per la casistica di cui al precedente comma alla lett. d) la stessa deve essere riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dall'Ufficio Urbanistica Comunale, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti;

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ARTICOLO 8

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 del precedente articolo 7.

ARTICOLO 9

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Non si computano tra le superfici imponibili quelle parti caratterizzate da una produzione esclusiva di rifiuti speciali e quindi non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente secondo le modalità indicate ai commi successivi. In tal caso oltre alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzati dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
2. Le superfici caratterizzate dalla produzione promiscua di rifiuti speciali o di sostanze non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti sono computate con una riduzione forfetaria del 10%.
3. Per ottenere le esclusioni e le riduzioni di cui ai precedenti commi, gli interessati devono obbligatoriamente produrre entro e non oltre il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento;
 - a) il MUD dell'ultima dichiarazione o altra analoga documentazione;
 - b) la planimetria, asseverata da tecnico abilitato, dell'insediamento che evidenzia le aree di lavorazione e di magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati, con relativa documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali e comportante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Tale dichiarazione vale fino a rettifica da parte del contribuente ovvero a seguito di controllo degli incaricati del comune;
 - c) la disponibilità all'accertamento in loco per il riscontro della dichiarazione resa;

4. Per l'anno 2014 si considerano le dichiarazioni presentate nel 2013.
5. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio provenienti da locali o aree scoperte escluse da TARI, la Tassa verrà applicata anche per tali superfici per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, ferme restando le sanzioni applicabili.

ARTICOLO 10

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui agli articoli 31 e 32, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
2. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per ciascuna colonnina di erogazione.

ARTICOLO 11

COSTO DI GESTIONE

1. Le tariffe TARI sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani determinati con metodo Mtr-2 **ARERA** così come previsto dalla deliberazione **della stessa Autorità del 03 agosto 2021**;
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. **363/2021** dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ARTICOLO 12

PIANO FINANZIARIO

1. Il piano economico finanziario (di competenza del Servizio Ambiente) è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
2. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
3. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
4. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma

precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

5. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99.
6. A partire dall'anno 2016, per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, come disposto dall'art.1 comma 653 della L. 147/2013.

ARTICOLO 13

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario, con specifica Deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

ARTICOLO 14

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ARTICOLO 15
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o delle aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, l'utenza cessa dalla data di presentazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

ARTICOLO 16
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. In caso di utilizzo del DPR n.158/99, quale criterio di commisurazione delle tariffe, la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. Allo stesso modo, la quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ARTICOLO 17
OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno

parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata (certificazione idonea, contratto di lavoro).
3. Per le utenze domestiche a disposizione e non locate, condotte da soggetti non residenti nel Comune, o per le seconde case a disposizione e non locate dei residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato nella sottostante tabella:

Tabella A		
Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
Superficie (mq)		N° componenti
Da	A	
per superfici inferiori o uguali a 70 metri quadrati		1
70,10	oltre	2

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 32, comma 1.
7. Sull'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di

residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi, purchè l'utente presenti apposita richiesta debitamente documentata.

8. Per le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito, qualora risultino essere pertinenze dell'abitazione principale, (sono pertinenze quelle dichiarate o dichiarabili tali al fine del vigente regolamento IMU), tali immobili sono considerati utenze domestiche, e alle stesse viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero degli occupanti della stessa. Per la medesima tipologia impositiva occupata o condotta da persona fisica priva nel comune di utenza abitativa si considerano utenze domestiche condotte da un unico occupante, in difetto delle predette condizioni, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche (Cat. 103).
9. Per i B&B, affittacamere ed altre tipologie similari non professionali, di cui alla lettera d) dell'art. 4, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

Tabella per la determinazione del numero di componenti il nucleo familiare nelle unità abitative adibite a B&B		
Superficie (mq)		Numero componenti
Da	A	
Superfici inferiori o uguali a 50 mq		1
50,01	80	2
80,01	120	3
120,01	150	4
150,01	200	5
Oltre 200,01		6

ARTICOLO 18

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Allo stesso modo, la quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ARTICOLO 19
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A (Allegato I del DPR 27/04/1999 n.158).
2. A partire dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. b-ter, D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto disposto dall'art.6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i, i rifiuti individuati nell'allegato L-quarter parte IV del Codice Ambientale prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies parte IV, saranno considerati rifiuti urbani e come tali saranno trattati a meno che l'utenza non domestica non avvii tali rifiuti al recupero al fine di ottenere una riduzione della tariffa.
3. A partire dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 184, D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto disposto dall'art.6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i, sono sempre considerati SPECIALI, i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell'allegato L-quinquies, come nel caso delle attività industriali con capannoni di produzione. Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'art.2135 del Codice Civile.
4. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
5. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
8. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
9. Alle utenze relative a banche ed agli istituti di credito è assegnata la categoria 12 "Banche e istituti di credito" quando si tratti di sedi centrali o di sedi operative di particolare importanza con metrature superiori a 1.500 mq e, comunque, con la presenza di sale convegni o auditorium, caveau, o altre aree similare a bassa frequentazione e bassa produzione di rifiuti. Negli altri casi, alle utenze di banche e istituti di credito è assegnata la categoria riferita ad uffici e agenzie.

10. Alle utenze relative agli studi professionali, ai sensi del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge n. 157/2019, si applica la categoria 12 "Banche ed istituti di credito".
11. Per le superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, che non sono funzionalmente collegati alle attività di rifiuti speciali, le attività dovranno comunicare le superfici tassabili, evidenziandole su apposita planimetria quotata da inviare al Servizio Tributi entro i termini di cui all'art.22 del presente Regolamento. Per l'anno 2021, di entrata in vigore della normativa, la scadenza è fissata al 30 giugno.

ARTICOLO 20

SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

ARTICOLO 21

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 10%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, purché ne sussistano i presupposti e in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale; non si applicano le riduzioni per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 23.
6. Gli uffici comunali competenti al rilascio delle autorizzazioni/concessioni per l'utilizzo del suolo pubblico ed il personale addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare tempestivamente all'ufficio tributi (o concessionario) tutte le autorizzazioni/concessioni rilasciate nonché eventuali occupazioni abusive secondarie.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ARTICOLO 22

TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ARTICOLO 23

RIDUZIONI TIPIZZATE FACOLTATIVE PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta, nella quota variabile, nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti fuori comune, per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10%;
 - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 15 %
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di presentazione della relativa dichiarazione iniziale o di variazione.
3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ARTICOLO 24

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare come risultante da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità
2. La riduzione si applica o cessa se debitamente dichiarata e documentata nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. La riduzione cessa comunque di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in assenza della relativa dichiarazione.

ARTICOLO 25

RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DI UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ARTICOLO 26

RIDUZIONI PER IL RICICLO

1. La quota variabile relativa alle utenze non domestiche è ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa/e, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. La percentuale di riduzione è pari alla percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al riciclo, esclusi gli imballaggi terziari e le eventuali frazioni di rifiuto vendute a terzi (esempio materiali metallici ferrosi e non), rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all'utenza non domestica secondo la seguente formula:
a) $\text{perc. di riciclo} = (Kg \text{ rifiuti recuperati}) / (Kd \text{ assegnato} * Superficie \text{ assoggettata}) \times 100;$
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando specifica domanda entro il mese di gennaio dell'anno successivo e allegando la documentazione necessaria per l'effettuazione del calcolo.

ARTICOLO 27

RIDUZIONI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO E NON DOMESTICO

1. Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti disposizioni. Tali agevolazioni sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata.
2. Per le utenze domestiche è applicato uno sconto sulla parte variabile della tariffa pari al 25 % a favore delle utenze che dichiarino di provvedere al compostaggio domestico. Gli occupanti devono inoltre essere in possesso di orto e/o giardino, di pertinenza dell'abitazione occupata, adiacente o nelle immediate vicinanze della stessa. L'ente gestore verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
3. Ai fini della riduzione prevista per il compostaggio, è necessario che gli utenti dichiarino l'impegno a compostare autonomamente tutta la frazione organica biodegradabile umida e vegetale presente nei rifiuti urbani prodotti e l'accettazione incondizionata alla verifica e al controllo, da parte dei soggetti incaricati, sulla effettiva pratica del compostaggio domestico (ad es. il gestore del servizio ritira presso quel civico frazione FORSU), a pena di decadenza del beneficio.
4. Il beneficio decorre dal giorno successivo alla presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
5. La riduzione è revocata qualora il dispositivo di compostaggio risultasse inutilizzato o non più presente presso l'utenza, o qualora l'utente non consenta l'effettuazione dei controlli e all'utente è addebitato l'ammontare di tutte le riduzioni fruite, fino a un massimo di cinque annualità, oltre alle eventuali ulteriori sanzioni applicabili
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 659 lett. e-bis) della Legge 147/2013 come integrata dal comma 19 – bis dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 37 della Legge 221/2015, la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, è ridotta del 10% per quanto riguarda la quota variabile a condizione che:

- a) i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche non vengano consegnati al sistema di raccolta rifiuti del Comune;
 - b) venga trasmesso ogni anno al Comune, entro il 28 febbraio dell'anno successivo il modello unico di dichiarazione (MUD) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, dal quale si evinca l'assenza di conferimento dei rifiuti con i codici europei dei rifiuti (CER) relativi ai rifiuti del presente comma;
 - c) l'utente comunichi tale scelta al Comune tramite la dichiarazione TARI di cui all'articolo 31 del presente regolamento.
7. La riduzione di cui al comma 6 compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio in modo continuativo e della documentazione attestante l'acquisto o il possesso del composter.
- 8.** Il beneficio decorre dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza fermo restando le prescrizioni disposte al comma 4 e 5 del presente articolo.

ARTICOLO 27 BIS

AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a **due** anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza **biennale**.

ARTICOLO 27 TER

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA.

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa

dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno **2** anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

3. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 27 bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC sia all'Ufficio Tributi che sia all'Ufficio Ambiente utilizzando apposito modello predisposto dagli Uffici, entro il 30 giugno di ciascun anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

4. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta su apposito modello predisposto dal Comune sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a **due** anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di **2** anni con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno **2** anni.

5. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere

dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti **di cui all'art. 26.**

6. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia, a cura dell'Ufficio Ambiente, al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.

7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

8. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC **sia all'ufficio Tari che all'ufficio Ambiente**, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 9.

9. **Entro il 10 gennaio di ciascun anno, l'utenza non domestica dovrà altresì inviare al Comune le certificazioni rilasciate dagli esercenti degli impianti di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti urbani avviati a recupero l'anno precedente, dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. Le certificazioni devono essere rilasciate da parte dei gestori degli impianti in forma ufficiale e sotto forma di dichiarazione dei legali rappresentanti. Non sono pertanto accettate mail, meri estratti dai sistemi informatici, copie di FIR o altro.**

10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

11. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 che si siano avvalse di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico a decorrere dall'anno 2022 e 2023, la scelta rimane vincolante per cinque anni con facoltà, a discrezione del gestore pubblico, di rientro anticipato prima del termine fissato.

12. Le utenze non domestiche che hanno presentato apposita richiesta per avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico per gli anni 2021 o 2022 e che intendano usufruire della risoluzione anticipata rispetto al termine di 5 anni già fissato potranno comunicarlo tramite PEC al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo.

13. La percentuale di riduzione applicata alla quota variabile sarà calcolata in via previsionale sulla base della percentuale di riciclo garantita dall'utenza ed è soggetta a conguaglio.

14. La stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata sulla base degli indici di produttività medi del rifiuto. La percentuale della quantità di rifiuti urbani avviati al recupero è calcolata secondo la seguente formula:

Kg. Rifiuti riciclati

Calcolo della % di riciclo= ----- *100

Kd assegnato*sup.tassabile

15. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ARTICOLO 28

ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. In applicazione di quanto previsto dai commi 660 e 682 dell'art. 1 della legge n.° 147/2013 si stabilisce che il tributo con riferimento all'abitazione principale e relative pertinenze (con massimo di tre, una per ciascuna categoria C2/C6/C7) possa non essere dovuto, totalmente o parzialmente – a seconda della copertura finanziaria stabilita dalla Giunta Comunale da iscriversi in Bilancio e gravante sulla fiscalità generale – da parte di coloro:
 - a – con indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a 3.000 euro; per gli agricoltori, concorre alla determinazione dell'indicatore ISEE anche quanto conseguito nello svolgimento dell'attività da tutti i componenti il nucleo familiare;
 - b – che acquisiscano o abbiano acquisito la residenza, a decorrere dal 1° Gennaio 2018, in un immobile situato nell'ambito dei seguenti contesti urbani individuati dal PUG: Nucleo storico, Urbano storico e Urbano consolidato di interesse storico (Allegato B_area delimitata in colore rosso), con indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a 8.000 euro; per gli agricoltori, concorre alla determinazione dell'indicatore ISEE anche quanto conseguito nello svolgimento dell'attività da tutti i componenti il nucleo familiare;
 - c - che abbiano nel nucleo familiare figli che per motivi di studio e/o di lavoro, pur mantenendo residenza presso il nucleo familiare di Canosa di Puglia, hanno affittato immobili in altro Comune, viene riconosciuto, a condizione che non vi siano pendenze debitorie relative ai tributi comunali (Canosa di Puglia), un rimborso pari al 15% della TARI versata e pagata, purché entro il mese successivo alla data di scadenza dell'ultima rata TARI venga presentata idonea istanza di rimborso, alla quale deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione: copia del contratto di

locazione, fotocopia del versamento unico della TARI o di tutte le rate della TARI relative all'anno di riferimento.

2. I cittadini interessati a quanto previsto dalla lett.a), dovranno presentare all'Ufficio Tributi, entro e non oltre il 30 Settembre dell'anno precedente, apposita istanza di sgravio corredata da attestazione ISEE e relativamente agli agricoltori, anche dalla dichiarazione IVA ovvero, in caso di mancanza, da autocertificazione nella quale indicare gli stessi elementi previsti dalla Dichiarazione IVA.

3. I cittadini interessati a quanto previsto dalla lett.b), dovranno presentare all'Ufficio Tributi, entro e non oltre il 30 Settembre dell'anno precedente, apposita istanza di esenzione, corredata dall'attestazione ISEE e, relativamente agli agricoltori, anche dalla dichiarazione IVA ovvero, in caso di mancanza, da autocertificazione nella quale indicare gli stessi elementi previsti dalla Dichiarazione Iva; dovranno presentare, inoltre, un certificato storico di residenza dal quale si possa evincere il possesso del requisito della residenza nel "centro storico" ed il suo mantenimento alla data di presentazione dell'istanza di esenzione. Per l'anno 2020 i cittadini, aventi i requisiti di cui alla lett. b) del presente articolo, al fine di ottenere la predetta agevolazione (sgravio) dovranno presentare, entro e non il 30 settembre corrente anno, apposita istanza e relativa documentazione secondo le modalità indicate nel presente articolo.

4. In occasione dell'approvazione delle tariffe da parte del Consiglio Comunale, **si** renderà noto lo stanziamento che intende appostare in Bilancio a titolo di esenzione e/o rimborso per i cittadini rientranti nella situazione di cui alla lett. a), lett. b) e lett. c) **e del comma 7.**

5. Per le fattispecie indicate alla lettera c) del comma 1, le istanze di rimborso dovranno essere presentate presso l'ufficio tributi, secondo quanto previsto dal presente articolo. Con deliberazione di Giunta Comunale saranno approvati, secondo i limiti spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi, per la predetta fattispecie. Qualora le richieste ammesse per la lettera c) siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

6. Tali disposizioni saranno applicabili qualora non in contrasto con l'art. 57-bis, comma 2, della Legge 19 dicembre 2019, n. 157 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124", recante disposizioni in materia di "Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico" come di seguito riportato: comma 2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Eventuali conguagli e/o rettifiche per introduzione del "Bonus Sociale" saranno effettuate con la rata avente scadenza al 16 dicembre di ciascuna annualità.

7. In applicazione di quanto previsto al comma 660 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 si stabilisce che a partire dal 2024 il tributo possa non essere dovuto per i soggetti passivi titolari di esercizi commerciali, artigianali, pubblici esercizi ed attività professionali che aprono le loro attività nella zona storica di cui alla piantina allegata sotto la lettera C al presente regolamento per la durata di anni 5.

8. I soggetti interessati a quanto previsto dal comma 7 dovranno presentare all'Ufficio TARI, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente, apposita istanza corredata dalla documentazione amministrativa attestante l'inizio dell'attività. Per l'anno 2024 i soggetti passivi, aventi i requisiti cui al comma 7 del presente articolo, al fine di ottenere la predetta agevolazione dovranno presentare l'istanza e la relativa documentazione entro e non oltre il 30 novembre 2023.

Per "nuova attività" si intende:

- ***nuova sede dell'attività e/o unità locali con nuova partita IVA;***
- ***modifica di sede dell'attività e/o unità locali già esistenti in zona diversa da quella di cui alla piantina allegato C. In tal caso l'agevolazione è riferibile esclusivamente alla superficie dei locali situati nella zona di cui alla piantina allegato C.***
- ***ampliamento in modifica di sede dell'attività e/o unità locali in zona di cui alla piantina allegato C. In tal caso l'agevolazione è riferibile esclusivamente alla superficie ampliata.***

ARTICOLO 29

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento per intero del servizio di gestione dei rifiuti, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone e/o all'ambiente, il Comune segnala l'accaduto al Gestore del servizio e ingiunge

l'immediato ripristino delle normali condizioni operative, fatte salve le sanzioni o le penali previste nella convenzione di affidamento. In tali casi, l'utente, previa specifica richiesta trasmessa all'Ufficio Ambiente del Comune e al Gestore, che certificherà l'effettivo mancato svolgimento del servizio, dandone comunicazione al Comune, ha diritto alla riduzione della tariffa dell'80% limitata ai giorni di effettivo disservizio (come attestato dal Gestore), a decorrere dal giorno dell'ultimo servizio regolarmente eseguito fino al giorno in cui il servizio viene completamente ripristinato.

ARTICOLO 30

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni non sono cumulabili tra loro e ad ogni utenza, verrà assegnata, sempre su istanza di parte, la riduzione più vantaggiosa.

ARTICOLO 31

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
- d) le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

3. Se i soggetti di cui al comma 1 non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ARTICOLO 32

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro **novanta (90) giorni solari** alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente

all'ufficio protocollo o a mezzo posta con raccomandata a/r , o *posta elettronica o PEC* allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data dell'invio della mail o del rapporto di consegna della PEC;

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 3 e 4. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione di variazione/cessazione deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo all'ufficio competente della gestione della TARI entro il termine di 90 (novanta) giorni solari dalla data di intervento della variazione o cessazione.

Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il suddetto termine di 90 (novanta) giorni, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;

- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione di variazione/cessazione deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo all'ufficio competente della gestione della TARI entro il termine di 90 (novanta) giorni solari dalla data di intervento della variazione o cessazione.

Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il suddetto termine di 90 (novanta) giorni, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

Solo per le richieste di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06 le dichiarazioni di variazioni devono essere presentate ai sensi del decreto-legge 41/21 entro il 30 (trenta) giugno di ciascun anno e decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione..

5. La dichiarazione presentata per le utenze non domestiche, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune, oppure può essere inoltrata allo stesso:
 - a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R);
 - b) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata esclusivamente all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.canosa.bt.it
6. Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), fa fede la data di invio.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ARTICOLO 33

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 nonché tramite il PagoPA
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio

di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione, a valere dall'anno successivo. Inserirla nell'articolo della dichiarazione

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate avente scadenza il 16 del mese o in unica soluzione entro l'ultima rata di scadenza del tributo. ***Il termine di scadenza per il pagamento della prima rata è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.*** Il consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe indicherà le mensilità delle singole rate. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

ARTICOLO 33 BIS

MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

1. ***È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 33:***
 - a) ***agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;***
 - b) ***qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.***
2. ***Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.***
3. ***L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 100.***

4. *La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.*

ARTICOLO 33-TER

PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. *Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dalla pagina trasparenza Arera del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi delle utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).*
2. *Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:*
 - a) *il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;*
 - b) *la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;*
 - c) *la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;*
 - d) *l'elenco della eventuale documentazione allegata.*
3. *Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296 di cui al successivo art. 39 del presente Regolamento.*

ARTICOLO 34

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO TARI

1. Il Comune designa il funzionario responsabile, con riferimento alla TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ARTICOLO 35

ACCERTAMENTO

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia uguale o superiore ad € 12,00.
3. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione di euro 100; Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
5. In caso di acquiescenza all'accertamento, prevista dall'art. 15 del Decreto Legislativo n.218/1997, rubricato "Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione" e pertanto con la manifestazione di una totale adesione del contribuente ai contenuti dell'atto di accertamento, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione;
6. Per tutto quanto non previsto dalle precedenti disposizioni, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le attività di riscossione relative agli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono potenziate mediante l'applicazione

delle disposizioni di cui alla Legge n.160 del 27-12-2019 art.1 commi da 784 a 815, riferite alla introduzione dell'”Accertamento esecutivo” anche in materia di tributi locali.

ARTICOLO 36

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento.
Pertanto le somme accertate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:
 - a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo) ;
 - b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni;
2. Le attività di riscossione relative agli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono potenziate mediante l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n.160 del 27-12-2019 art.1 commi da 784 a 815, riferite alla introduzione dell'”Accertamento esecutivo” anche in materia di tributi locali.

ARTICOLO 37

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre all'applicazione del reclamo con mediazione.
2. Il ricorso produce pertanto gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, qualora il valore della controversia non sia superiore a cinquantamila euro.
3. Per la costituzione in giudizio e per tutte le fasi della controversia, a partire dal 1 luglio 2019, è obbligatorio il rispetto della modalità telematica “Processo Tributario Telematico (PTT)” di cui all'art.16 del D.L. n. 119/2018.

ARTICOLO 38

INTERESSI

1. Gli interessi di mora sono determinati dal Comune al tasso legale maggiorato di un punto percentuale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 39

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso delle somme versate e non dovute deve essere supportata da dati oggettivi, certi, documentati o oggettivamente riscontrabili.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista del tasso legale tempo per tempo vigente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione del Tributo.
4. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo possono essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TARI. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata per periodi di imposta successivi allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare, il debito tributario oggetto di compensazione e l'anno di imposta oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
5. La compensazione è consentita tra contribuenti appartenenti allo stesso nucleo familiare e comunque entro il 2° grado di parentela, previa apposita dichiarazione.
6. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo di € 12,00
7. Il comma precedente non si applica nel caso di somme dovute dal contribuente per più annualità di imposta o per conguaglio per chiusura della posizione.

ARTICOLO 40

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L.

296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ARTICOLO 41

RATEIZZAZIONI ACCERTAMENTI ESECUTIVI

1. Il Funzionario responsabile del tributo o suo sostituto (in caso di riscossione coattiva diretta) o il soggetto affidatario della riscossione forzata (in caso di gestione della riscossione coattiva affidata a terzi) o l'Agente Nazionale per la Riscossione (ADER) su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, può concedere dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1 comma 792 della Legge n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzioni di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910;
2. la ripartizione del pagamento delle somme, di cui al precedente comma 1) è concessa in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore ad € 100,00, secondo il seguente schema:
 - a) Fino ad € 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) Da Euro 100,01 ad Euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - c) Da Euro 500,01 ad Euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
 - d) Da Euro 1.000,01 ad Euro 2.000,00: fino a dodici rate mensili;
 - e) Da Euro 2.000,01 ad Euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - f) Da Euro 4.000,01 ad Euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - g) Da € 6.000,01 oltre : fino a trentasei rate mensili
3. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegato l'ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito (oppure ISEE)

4. La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare. (oppure dichiarazione ISEE eventualmente aggiornata alle condizioni sussistenti al momento della dichiarazione).
5. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui al precedente articolo 24, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
6. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
7. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
8. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
9. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
10. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
11. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D.Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.

ARTICOLO 42

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune continuerà le attività di riscossione delle pregresse annualità per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali. E'

abrogata ogni altra precedente normazione comunale in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Regolamento. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

2. Per l'applicazione della TARI conservano validità le superfici dichiarate o accertate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, sempreché non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo

ARTICOLO 42

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento TARI, ha effetto ***dal 1° gennaio 2023***.

ARTICOLO 43

RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative comunque applicabili ai tributi ed a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

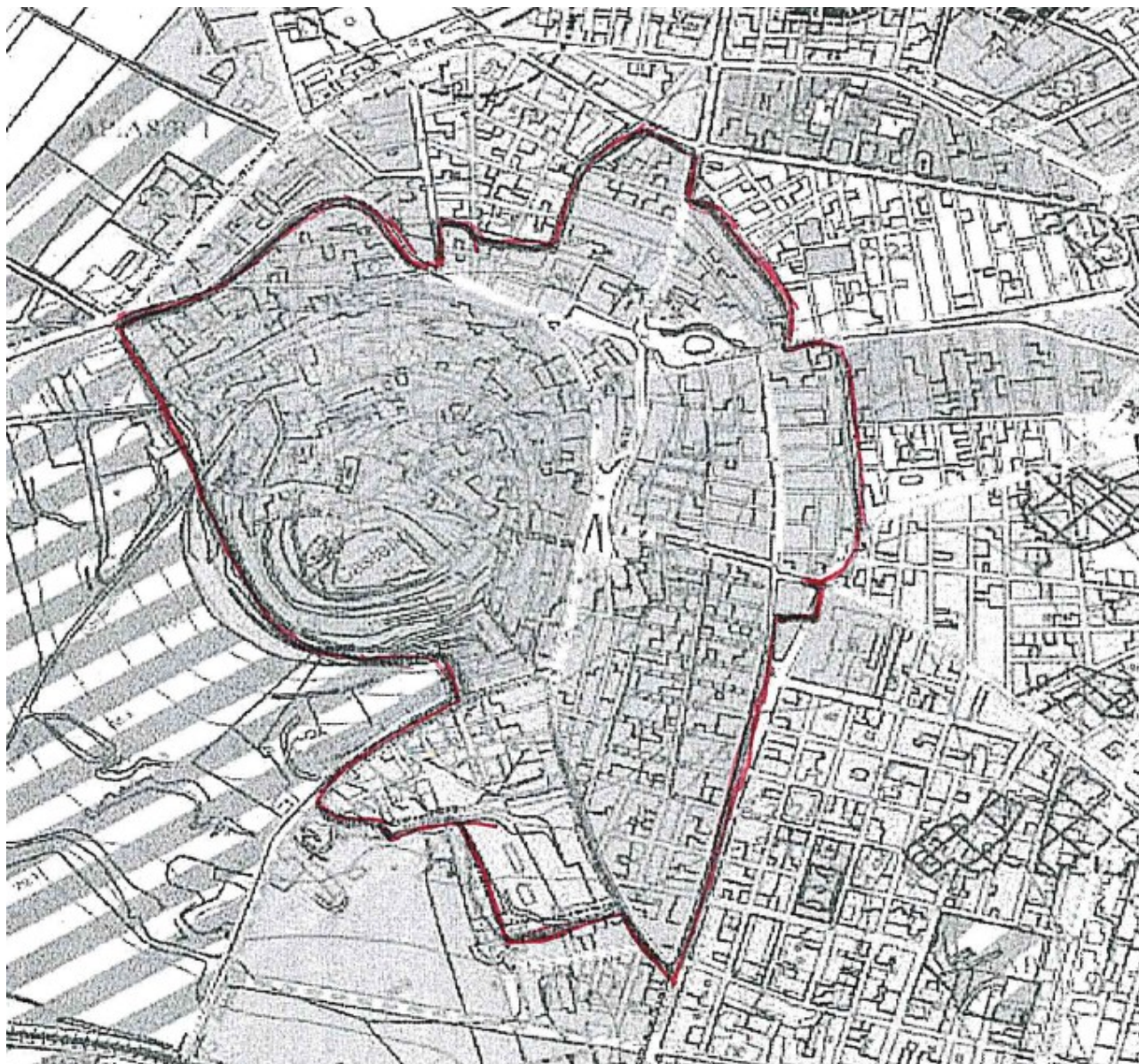
ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Come da **ALLEGATO 1** del **D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158** - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentare
30	Discoteche, night club

Allegato B_ Planimetria PUG Contesti Urbani: Nucleo Storico, Urbano Storico e Urbano Consolidato



Il perimetro (delimitazione in rosso) del contesto urbano è costituito dalle seguenti vie: Varrone, P. Micca, Orlando, Pisa, Mazzini, Oberdan, Matteotti, Bandiera, C.so San Sabino, Giannone, Piave, Garibaldi, Traiano, Pisani, Appio Fabio, Anfiteatro, Santorre di Santarosa, Traiano, Salita Calvario, Bande nere, Colleone, Boccaccio, Feudale, Diogene, Spaventa.